

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3518

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BUTTI, CIABURRO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALANTINO, LUCASELLI, OSNATO, ROTELLI, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, VINCI

Modifiche al codice penale e alle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, in materia di reati commessi dai partecipanti a bande criminali minorili

Presentata il 16 marzo 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla necessità, ormai impellente, di porre freno alla crescita esponenziale del fenomeno delle cosiddette « *baby gang* » (bande criminali minorili). Si tratta di un vero e proprio fenomeno di tipo aggregativo di giovani e giovanissimi che si rendono artefici di svariate tipologie di reati, che vanno dai danneggiamenti alle minacce, dalle percosse alle lesioni, dalla violenza privata in generale agli atti di vandalismo, ai furti e alle rapine, sino ad arrivare a reati più gravi quali lo *stalking* o la violenza sessuale.

Da diversi anni, ormai, si è tentato di arginare la crescita di tale fenomeno, ma i tentativi legislativi attuati sono stati tutti

vani e il loro fallimento è tangibile nei fatti di cronaca che ogni giorno siamo costretti a vedere.

Il fenomeno delle *baby gang* ha, ormai, raggiunto dimensioni tali da destare profonda preoccupazione sociale. Tale fenomeno si caratterizza per il fatto che l'aggregazione di giovani e giovanissimi volta alla perpetrazione di reati trova un terreno fecondo grazie alla previsione della non imputabilità delle persone infraquattordicenni (si veda l'articolo 97 del codice penale) nonché all'imputabilità del minore di diciotto anni condizionata alla previa verifica della capacità di intendere e volere (articolo 98, primo comma, del codice pe-

nale). Una imputabilità, altresì, limitata da un'obbligatoria diminuzione della pena.

Rattrista il dover constatare come il fenomeno sia inscindibilmente connesso con una perdita di valori, non solo familiari, ma di effettiva educazione civica. Questo *vulnus*, unitamente alle situazioni di degrado o di difficoltà economico-sociale in cui spesso versano le famiglie di origine dei giovani e giovanissimi autori di tali fatti di cronaca, conduce, inesorabilmente, ad una cristallizzazione di tali fenomeni che rende, di conseguenza, impossibile o difficilmente attuabile un progetto di recupero e di rieducazione dei ragazzi.

Fratelli d'Italia ritiene indispensabile attuare un organico e concreto intervento sull'intero complesso del sistema penale al fine di contrastare in modo categorico la perpetrazione del reato da parte di persone — anche minori di diciotto anni — facenti parte di bande criminali minorili e portando avanti, contemporaneamente, un incisivo progetto di rieducazione dei giovani e dei giovanissimi, volto a concretizzare la finalità di recupero e reinserimento sociale degli stessi.

La presente proposta di legge mira, infatti, non solo ad assolvere alla finalità generale preventiva e special preventiva della pena, bensì anche ad attuare — finalmente — un percorso di recupero dei valori sociali nonché di rieducazione e reinserimento sociale dei giovani.

La cultura della legalità e la sicurezza dei cittadini rinvergono in questa proposta di legge l'effettiva possibilità di un concreto perseguimento e di un'oggettiva realizzazione. A tal fine diviene necessaria una profonda e trasversale rielaborazione normativa che possa realizzare il giusto connubio tra le esigenze repressive e quelle preventive, nonché di tutela della collettività tutta.

In questa ottica, fermo restando che non si ritiene opportuno e condivisibile abbassare l'età a cui si diviene imputabili, occorre intervenire in via trasversale andando a colpire gli autori di qualsiasi tipo di reato posto in essere da persone — anche minorenni — in qualità di soggetti facenti parte di una banda criminale minorile,

ovvero, al precipuo fine di estendere il più possibile la latitudine dell'azione del legislatore, a qualsiasi tipo di reato commesso da chiunque alla presenza di un minore.

Problematiche connesse alla legislazione attuale.

Il nostro sistema processuale è incentrato su una scelta di politica criminale ancorata ad un limite cronologico che delinea l'imputabilità. Tale limite è stato convenzionalmente individuato dal legislatore degli anni Trenta del Novecento nei quattordici anni. La scelta è dovuta alla considerazione che difficilmente prima di quella età una persona abbia piena contezza e piena maturità psichica, elemento indispensabile ai fini dell'imputabilità come sancita dall'articolo 98 del codice penale. Questa si pone quale « presunzione assoluta di non imputabilità » che non ammette prova contraria. Il fatto di reato, ovvero il fatto che configura una fattispecie che cristallizza un'ipotesi di responsabilità penale, posto in essere dal minore infraquattordicenne resta comunque un fatto tipico, antiggiuridico ma non colpevole. In quanto tale, il soggetto che lo pone in essere andrà prosciolto per non imputabilità in ragione dell'età.

Resta tuttavia ferma la possibilità di applicare a quest'ultimo, pur prosciolto, la misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 224 del codice penale allorquando venga ritenuto socialmente pericoloso.

Quanto esposto è cristallizzato nell'articolo 97 del codice penale, rubricato « Minore degli anni quattordici », che recita: « Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni ».

Invece, per i minori di età compresa tra quattordici e diciotto anni, la capacità deve essere accertata in concreto di volta in volta, a differenza della presunzione *iuris tantum* di capacità esistente per l'adulto.

Tale accertamento, che oltretutto il giudice deve specificamente motivare, è volto a verificare che il minore possieda — in relazione al fatto posto in essere — un grado di maturità tale da rendersi conto del disvalore sociale del fatto.

Ecco, dunque, che l'accertamento verte sulla capacità di intendere e volere del minore con riferimento al fatto perpetrato. Tralasciando di addentrarsi nella questione della relatività del carattere dell'incapacità del minore in relazione al suo grado di maturità (che mira a valutarne i confini in base alla tipologia di reati — grado di maturità meno evoluto per i reati contro la persona rispetto ad un grado di maturità sicuramente più evoluto per reati informatici), occorre focalizzare l'attenzione, al fine di comprendere appieno le criticità del sistema processuale italiano, sulle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (cosiddetto « codice del processo penale minorile »).

Prima di addentrarsi tra le maglie del codice minorile occorre, però, puntualizzare che, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, rubricato « Minore degli anni diciotto », « È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e volere; ma la pena è diminuita. Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori ».

Ecco, dunque, che il legislatore sancisce la necessaria verifica della capacità di intendere e volere per colui che ha compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto. Esigenza che viene ribadita anche dall'articolo 9 del codice del processo penale minorile.

Il concetto di capacità di intendere e volere con riferimento al minore in questo segmento di età (fra i quattordici e i diciotto anni) viene identificato con quello di « maturità » che concerne, a sua volta, lo sviluppo intellettuale e caratteriale del soggetto. Per tale motivo non è né opportuna né condivisibile una qualsiasi prospet-

zione di abbassare l'età a cui si diviene imputabili. La maturità fisica e psichica del minore verte su una valutazione di tipo biologico-spirituale nonché affettivo-sociale, profili sui quali incidono fattori socio-ambientali e familiari (istruzione, educazione, stato sociale ed economico eccetera). Nel minore, in particolar modo, non è raro rinvenire dei *deficit* sul piano della volontà e dell'autocontrollo e ciò porta ad escludere totalmente la possibilità di valutare un abbassamento della età a cui si diviene imputabili.

Il codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 disciplina il processo penale a carico di imputati minorenni. Per quanto da esso non previsto si applicano le norme del codice di procedura penale e le relative disposizioni di attuazione e coordinamento.

Il codice del processo penale minorile pone al centro della disciplina la personalità del minore e l'esigenza della sua (ri)educazione. Tali elementi rappresentano, infatti, il parametro della concreta applicazione delle statuizioni normative. Logico corollario che ne deriva è la necessaria fuoriuscita del minore il prima possibile dal processo penale, mediante meccanismi sanzionatori « rimodulati » rispetto a quelli degli adulti. Le disposizioni mirano, cioè, ad adattare le regole e i principi del processo penale ordinario alle finalità perseguite dal codice del processo penale minorile, prima fra tutte la rieducazione del minore. In ciò si fa artefice delle finalità costituzionalmente tutelate e garantite dall'articolo 27 della Carta costituzionale, (al terzo comma) « Le pene [...] devono tendere alla rieducazione del condannato », nonché, con specifico riferimento ai minori, dall'articolo 31, secondo comma, che sancisce il necessario favore per gli istituti volti allo scopo primario di tutelare l'infanzia e la gioventù.

La competenza funzionale, esclusiva e inderogabile nei confronti dei soggetti minorenni è, pertanto, affidata ad organi diversi da quelli del processo ordinario, e nello specifico è attribuita al tribunale per i minorenni e alla procura della Repub-

blica presso il tribunale per i minorenni, in primo grado.

Il quadro processuale delineato dal codice del processo penale minorile struttura un sistema per il quale le disposizioni rispondono ad una serie di principi, quali il principio di adeguatezza, il principio di minima offensività, il principio di destigmatizzazione (divieto di pubblicazione e divulgazione) e il principio di residualità della detenzione. In base a tale ultimo principio si applica la misura della custodia cautelare ovvero della detenzione solo quando non è possibile arginare il pericolo sociale in altro modo.

Inoltre, il codice del processo penale minorile riproduce e potenzia per i minori istituti disciplinati anche per gli adulti: si vedano gli articoli 27 e 28 che, rispettivamente, disciplinano la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e la sospensione del processo e messa alla prova, in linea con gli articoli 131-*bis* (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) e 168-*bis* (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato) del codice penale.

Inoltre, solo per il minore è disciplinata una causa di estinzione del reato particolare, il perdono giudiziale. Tale disciplina trova spazio nel codice penale, all'articolo 169, rubricato «Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto», che stabilisce la possibilità per il giudice di astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio ovvero la condanna nelle ipotesi in cui il reato commesso dal minore di diciotto anni rientri in una previsione normativa per la quale la legge stabilisca una pena restrittiva non superiore nel massimo a due anni di reclusione e ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

A fondamento di tale statuizione normativa vi sono le considerazioni di prevenzione speciale nei confronti del minore.

Da quanto sinora esposto si palesa un'architettura codicistica improntata ad un *favor aetatis* che, di fatto, si risolve in una non punizione del minore e nella perdita della possibilità concreta di realizzare effettivamente ed oggettivamente il giusto connubio tra tutela sociale e recupero sociale.

Da qui la necessità di una riforma organica e trasversale della normativa vigente.

Necessità della riforma.

I fatti di cronaca evidenziano l'impellenza di una riforma che sia tale da rispettare le basi del nostro diritto penale, ma che allo stesso tempo garantisca una tutela e una sicurezza del cittadino.

Per poter addivenire al giusto connubio di esigenze, che, apparentemente, sembrano contrapposte, occorre intervenire trasversalmente sulla disciplina degli istituti che possono concretamente mettere in atto un piano di recupero e reinserimento sociale. Questo anche, e soprattutto, nell'ottica di poter arginare il fenomeno delle *baby gang*, indipendentemente dalla tipologia di reati posti in essere. Infatti si è già evidenziato che, purtroppo, i tipi di reati sono svariati e spesso incastonati in un crescendo di violenza.

Intervenire su istituti quali la sospensione condizionale della pena, le circostanze aggravanti, la tenuità o l'irrilevanza del fatto, il perdono giudiziale eccetera può condurre a realizzare concretamente tali finalità.

Presupposto della presente riforma è, dunque, colpire la partecipazione alla banda criminale minorile andando ad incidere sul trattamento sanzionatorio disciplinato dal codice penale e dal codice del processo penale minorile. In tal guisa si mira a sanzionare più duramente qualsiasi fattispecie di reato se posta in essere da un soggetto minore che abbia agito in quanto persona facente parte di una banda criminale minorile ovvero da un soggetto maggiorenne che abbia commesso il reato alla presenza di un minore. Il messaggio che deve essere chiaro è che il compimento di un qualsiasi fatto cristallizzante disvalore sociale posto in essere anche dal minore ovvero dal maggiorenne alla presenza di una persona minore che, in quanto tale, è maggiormente suscettibile di influsso negativo, viene punito. Trattandosi, poi, di minori, il tentativo irrinunciabile è sempre quello del loro recupero e del loro reinserimento nella società. Non di minore im-

portanza è, naturalmente, la necessità di tutelare i cittadini tutti, attuando le misure di sicurezza e cautelari volte a prevenire la commissione di ulteriori reati.

A tal fine la presente proposta contiene una norma di « preambolo », con valenza interpretativa, recante la definizione di banda criminale minorile, al fine di delinearne la nozione.

Disposizioni normative modificate.

Innanzitutto è stato necessario provvedere alla individuazione di una definizione di banda criminale minorile cosiddetta « *baby gang* » al fine di poter delineare il quadro applicativo delle norme oggetto di intervento normativo di tipo modificativo.

Per banda criminale minorile si intende qualsiasi aggregazione di giovani e giovanissimi (minori di anni diciotto o di anni quattordici) che, unitamente o disgiuntamente, pongono in essere fatti costituenti reato.

Il porre in essere il fatto di reato quale persona facente parte di una banda criminale minorile ovvero l'aver posto in essere il reato alla presenza di una persona minore (sia degli anni diciotto sia degli anni quattordici) apre il sipario ad una « repressione rafforzata », non unicamente da intendere nella sua genesi punitiva bensì anche, e soprattutto, rieducativa.

Il primo articolo del codice penale oggetto di intervento è l'articolo 61, che disciplina le circostanze aggravanti comuni. In esso si prevede l'inserimento di una nuova aggravante comune: l'aver commesso il fatto in presenza di un minore ovvero quale persona partecipante a una banda criminale minorile (nuovo numero 11-*novies*).

In tal modo l'aver commesso il reato quale persona facente parte di una *baby gang* ovvero alla presenza di uno o più minori (sia degli anni diciotto sia degli anni quattordici) costituisce circostanza aggravante comune con le conseguenze applicative che ne derivano.

Non si poteva poi non intervenire sull'articolo 98 del codice penale, che disciplina il minore degli anni diciotto. In tale articolo dopo il primo comma è inserito il

seguente comma: « La diminuzione della pena di cui al primo comma è subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna se il fatto è stato commesso quale persona partecipante a una banda criminale minorile ». Tale articolo, infatti, sancisce la diminuzione di pena per colui che aveva compiuto i quattordici anni ma non ancora i diciotto anni al momento del compimento del fatto di reato. La modifica prospettata è nel senso di subordinare la prevista diminuzione di pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività (se si verte in un'ipotesi di reato posto in essere in quanto persona facente parte di una banda criminale minorile). In questo modo alla minore età non consegue automaticamente la diminuzione di pena, bensì la stessa viene subordinata all'espletamento di un'attività dal precipuo intento rieducativo e di reinserimento sociale.

Si ritiene opportuno intervenire anche sull'articolo 131-*bis* del codice penale, rubricato « Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto », inserendo il seguente periodo: « L'offesa non può, infine, essere ritenuta di particolare tenuità quando sussiste l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-*novies* ».

L'articolo 131-*bis*, infatti, prevede che, sotto un determinato *range* di pena detentiva (cinque anni), sola o congiunta alla pena pecuniaria, la punibilità può essere esclusa quando, per la modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulta di particolare tenuità e il comportamento non è abituale. Si è ritenuto necessario specificare che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore del reato abbia agito alla presenza di un minore o quale persona partecipante a una *baby gang*, collegandosi la modifica apportata all'articolo 61. In questo modo si vuole sottolineare il messaggio che il porre in essere reati alla presenza di soggetti minorenni, o quali partecipanti a *baby gang*, comporta anche

su questo fronte un inasprimento del trattamento sanzionatorio.

Nella stessa ottica si muove la modifica all'articolo 163 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena, attraverso l'introduzione di un nuovo comma, che dispone: « Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto quale partecipante a una banda criminale minorile, la sospensione della pena di cui ai commi primo e secondo è subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ».

La nuova previsione normativa mira a subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività se il reato è stato commesso da un minore quale persona facente parte di una banda criminale minorile.

Sempre nella stessa ottica si procede a modificare anche l'articolo 169 del codice penale, relativo al perdono giudiziale, inserendo al terzo comma, dopo le parole: « nei casi preveduti dal numero 1 del primo comma dell'articolo 164 » le seguenti: « nonché quando il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto quale partecipante a una banda criminale minorile ».

Infine, per quanto attiene alle modifiche al codice penale, si è ritenuto di modificare anche l'articolo 224, relativo ai delitti commessi da minore non imputabile inserendo il seguente comma: « Se il minore degli anni quattordici ha commesso il fatto quale partecipante a una banda criminale minorile, il giudice ordina in ogni caso che questi sia posto in libertà vigilata ». Questa modifica si ritiene necessaria in quanto, essendo il minore di quattordici anni non imputabile, l'unico modo per poter intervenire su un soggetto minore che pone in essere fatti di reato quale partecipante di una *baby gang* è prevedere la possibilità di applicargli, alla presenza di determinate condizioni, la misura di sicurezza della libertà vigilata. E questo al duplice fine di tutelare i cittadini dal pericolo della reite-

razione dei reati da parte degli stessi minorenni e, contestualmente, di cercare di intraprendere il percorso di riadattamento e reinserimento sociale della persona.

Per quanto attiene alle modifiche da apportare al codice del processo penale minorile, esse perseguono le medesime finalità di deterrenza (alla commissione di nuovi reati) e rieducazione (reinserimento sociale).

Innanzitutto si è proceduto a modificare gli articoli che disciplinano l'arresto in flagranza (articolo 16), il fermo di minore indiziato di delitto (articolo 17) nonché l'accompagnamento a seguito di flagranza (articolo 18-*bis*).

Al comma 1 dell'articolo 16, sono aggiunte le seguenti parole: « , nonché del minore colto in flagranza di un delitto commesso quale partecipante a una banda criminale minorile ». In tal modo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto del minore colto in flagranza di commettere reati quale persona facente parte della banda criminale minorile anche per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 23 del codice del processo penale minorile (delitti per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare). Allo stesso modo si propone di modificare l'articolo 17, aggiungendo le parole: « , nonché del minore indiziato di un delitto commesso quale partecipante a una banda criminale minorile ». Infine, un'analoga modifica è prevista anche all'articolo 18-*bis*, inserendo, dopo le parole: « un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni », le seguenti: « , ovvero di un delitto commesso quale partecipante a una banda criminale minorile, ».

Sempre nell'ottica di attuare una concreta tutela dei cittadini si è ritenuto di modificare anche l'articolo 19 del codice del processo penale minorile, che disciplina le misure cautelari per i minorenni. La misura cautelare è la misura che si emette nel periodo intercorrente tra l'inizio del procedimento penale e l'emanazione della sentenza al precipuo fine di tutelare la collettività dal rischio di un'ulteriore per-

petrazione dei reati; ha dunque finalità cautelativa. L'articolo 19, rubricato « misure cautelari per i minorenni », limita l'applicazione delle stesse (previste altresì in modo tassativo) alle ipotesi di delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Questo comporta, di fatto, una limitazione nell'applicazione delle stesse. Fermo restando il necessario vaglio del giudice, laddove il reato è posto in essere da un minorenne quale partecipante a una banda criminale minorile, sempre nell'ottica di un fine deterrente nonché risocializzante, è opportuno inserire l'applicazione della misura cautelare (individuata dal giudice in base a quella ritenuta maggiormente idonea) al minorenne che commette il reato quale partecipante di una banda criminale minorile. Pertanto si è previsto di aggiungere un ulteriore comma: « 5-bis. È disposta in ogni caso una misura cautelare quando il minorenne ha commesso il fatto quale persona partecipante a una banda criminale minorile ».

Infine, poiché nel codice del processo minorile è prevista la possibilità di richiedere, per il pubblico ministero, e di pronunciare, per il giudice, una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ai sensi dell'articolo 27, si è ritenuto di intervenire anche su quest'ultima norma, inserendo il seguente comma: « 4-bis. Le

disposizioni del presente articolo non si applicano quando il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto quale partecipante a una banda criminale minorile ».

Ciascuna delle disposizioni della presente proposta di legge mira precipuamente a far sì che la commissione di un fatto criminoso da parte di un minorenne quale persona facente parte di una banda criminale minorile escluda la fruibilità automatica di benefici quali la diminuzione di pena, l'esclusione della punibilità, la sospensione condizionale della pena, il perdono giudiziale e la declaratoria dell'irrelevanza del fatto e comportamenti, contrariamente, l'attivazione di istituti — quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o la previsione della libertà vigilata (con le prescrizioni indicate dal giudice) ovvero anche della misura cautelare — che si reputano fondamentali per garantire la tutela dei cittadini nonché per attuare l'opera di rieducazione e reinserimento sociale dei giovani e giovanissimi. Il fine ultimo è il giusto connubio tra la sicurezza e la rieducazione e, dunque, da un lato, quello di assicurare la sicurezza sociale di ogni cittadino (prevenendo il compimento di fatti di reato), dall'altro, quello intervenire al fine di operare una rieducazione dei nostri giovani.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Nozione di banda criminale minorile)

1. Agli effetti della legge penale si considera banda criminale minorile qualsiasi aggregazione, anche momentanea, di due o più persone minori degli anni diciotto, anche non imputabili ai sensi dell'articolo 97 del codice penale, che, unitamente o disgiuntamente, commettono uno o più reati.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 61 del codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 11-*quinquies*, le parole: « in presenza o » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 11-*novies*. L'aver commesso il fatto in presenza di un minore di anni diciotto ovvero quale persona partecipante a una banda criminale minorile ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 98 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 98 del codice penale è inserito il seguente:

« La diminuzione della pena di cui al primo comma è subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna se il fatto è stato commesso quale persona partecipante a una banda criminale minorile ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 131-bis del codice penale)

1. Al secondo comma dell'articolo 131-bis del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'offesa non può, infine, essere ritenuta di particolare tenuità quando sussiste l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 11-*novies* ».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 163 del codice penale)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 163 del codice penale è inserito il seguente:

« Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto quale partecipante a una banda criminale minorile, la sospensione della pena di cui ai commi primo e secondo è subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 169 del codice penale)

1. Al terzo comma dell'articolo 169 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché quando il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto quale partecipante a una banda criminale minorile ».

Art. 7.

(Modifica all'articolo 224 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice penale è inserito il seguente:

« Se il minore degli anni quattordici ha commesso il fatto quale partecipante a una banda criminale minorile, il giudice ordina in ogni caso che questi sia posto in libertà vigilata ».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 16 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché del minore colto in flagranza di un delitto commesso quale partecipante a una banda criminale minorile ».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 17 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché del minore indiziato di un delitto commesso quale partecipante a una banda criminale minorile ».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 18-bis delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. Al comma 1 dell'articolo 18-bis delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo le parole: « di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni » sono inserite le seguenti: « , ovvero di un delitto da lui commesso quale partecipante a una banda criminale minorile, ».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 19 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. All'articolo 19 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. È disposta in ogni caso una misura cautelare quando il minorenne ha commesso il fatto quale persona partecipante a una banda criminale minorile ».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 27 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. All'articolo 27 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto quale partecipante a una banda criminale minorile ».

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0180240